



Circ 17/2022



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Ai Sigg. Commissari per la liquidazione degli Usi Civici

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Speciale per la Gestione e Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Napoli

Ai Sigg. Dirigenti dei CISIA

OGGETTO: contratto di assicurazione Kasko e Infortuni per i dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio in occasione di invio in missione o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

Questa Amministrazione centrale ha provveduto ad aderire al "Contratto Generale per le prestazioni dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato" stipulato il 25/10/2021 dalla CONSIP S.p.A. con Generali Italia S.p.A.

A tale adesione ha fatto seguito l'emissione di due ordinativi di fornitura relativi sia alla copertura dei rischi per gli "infortuni" occorsi ai dipendenti civili e militari quando sono autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, sia alla la copertura assicurativa "Kasko dipendenti" per i rischi di danneggiamento all'autoveicolo di proprietà del dipendente autorizzato a servirsi del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente. Tali coperture assicurative riguardano il personale che espleta attività lavorativa in occasione di invio in missione o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, ed avranno durata annuale a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2021 fino alle ore 24.00 del 31/12/2022.

Per entrambi i contratti sono stati attribuiti dalla Società assicurativa i numeri di Polizza di seguito indicati:

- ✓ Polizza Infortuni: 166 00701356
- ✓ Polizza Kasko: 166 00701355

Si allega un estratto del Capitolato Tecnico - parte II.2, parte II.3, con le informazioni necessarie in caso di sinistro, invitando a porre particolare attenzione alla sezione A1 (esonero preventiva denuncia generalità) e agli adempimenti richiesti per usufruire della copertura assicurativa. Si allega, inoltre, l'allegato C del contratto (elenco uffici liquidazione sinistri).

IL DIRETTORE GENERALE  
Lucio Bedetta



**ALLEGATO II.2 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "KASKO DIPENDENTI"**

---

Classificazione Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi – ID 2399

Allegato II.2 al Capitolato tecnico PARTE II



IL PRESENTE ALLEGATO È FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- SEZIONE A - PREMESSA
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI
- SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

**SEZIONE A - PREMESSA**

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa del danneggiamento all'autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare delle Amministrazioni, di un familiare dello stesso o di persona convivente.

Tale garanzia è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Dipendenti	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere le persone comandate in missione.
Per Circolazione	Quella avvenuta sia su area pubblica che su area privata, compresa la sosta del veicolo.

Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in materia.

L'assicurazione prevede come massimale/somma assicurata €15.000,00 (quindicimila/00); l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

**A 1 - Esonero preventiva denuncia generalità**

L'Assicurato è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri o altri documenti equipollenti sui quali l'Assicurato si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.



Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Assicurato costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.





## SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI

### **B 1 - Oggetto della garanzia**

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli:

- di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione,
  - di proprietà di un familiare degli stessi o di persona convivente,
- utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l'esecuzione degli stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone od animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

La garanzia si intende estesa agli autoveicoli dei soggetti che svolgono alcune funzioni/mansioni atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio autoveicolo per servizio, oltre l'orario di lavoro, senza la necessaria autorizzazione.

La garanzia è operante a condizione che:

- il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;
- le missioni e/o gli adempimenti di servizio siano riportate su apposito Registro Ufficiale dell'Amministrazione tenuto costantemente aggiornato e che riporti per singola missione i seguenti dati:
  - generalità del dipendente;
  - tipo e targa del veicolo;
  - data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e destinazione;
  - percorrenza chilometrica dell'intera missione.

### **B 2 - Diritto di surrogazione**

L'Assicuratore conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il caso di dolo.

### **B 3 - Esclusioni**

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;



- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori o ad altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente con altro danno indennizzabile;
- avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

#### **B 4 - Somme assicurate – forma della garanzia**

Tutte le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" entro il limite della somma assicurata.

Pertanto alla presente assicurazione non si applicano i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.

#### **B 5 - Estensione territoriale**

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta Verde).

#### **B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio**

Il premio è espresso in euro per ogni Km percorso dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e viene anticipato in via provvisoria nell'importo relativo ai km indicati nell'ordine.

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza di ciascun anno assicurativo le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico PARTE II ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

#### **B 7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"**

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro il 31/3 dell'anno successivo:

- per il primo anno, l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

- Amministrazione o Ente ordinante;
- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- N. di polizza/copertura assegnato;
- N. di Km richiesti.

- per il secondo anno, per ogni Amministrazione l'aggiornamento di:

- n. di polizza/copertura assegnato;

---

Classificazione Consip Public

pag.5 di 8

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi – ID 2399

Allegato II.2 al Capitolato tecnico PARTE II



- n. di Km richiesti per il nuovo anno e ove già disponibili i consuntivati per l'anno precedente.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).





## **SEZIONE C – NORME SUI SINISTRI**

### **C 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o mezzo PEC (posta elettronica certificata) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

### **C 2 - Determinazione dell'ammontare dei danni**

L'ammontare del danno al veicolo è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta, del mezzo stesso o delle sue parti danneggiate, dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Il valore al momento del sinistro viene determinato sulla base del valore commerciale desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO ed AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

In caso di danno parziale, intendendosi per tale quello risultante di importo inferiore al valore commerciale sopra descritto, si calcolerà la spesa necessaria per il ripristino del veicolo in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro senza alcuna applicazione di degrado per i pezzi di ricambio e fino ad un massimo indennizzo pari allo stesso valore commerciale.

In caso di danno totale l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il prezzo di fattura del mezzo qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla sua immatricolazione e/o acquisto; trascorsi sei mesi, il valore del danno sarà pari al valore commerciale sopra riportato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove risulti essere un costo indetraibile.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

### **C 3 - Perizia e Liquidazione del danno**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti, ognuno nominato rispettivamente dall'Assicuratore e dall'Amministrazione Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

---

Classificazione Consip Public

pag.7 di 8

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi – ID 2399

Allegato II.2 al Capitolato tecnico PARTE II





I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono di comune accordo (ovvero, qualora siano tre, a maggioranza di voti) inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico dell'Assicuratore e dell'Amministrazione Contraente in parti uguali. L'Assicuratore avrà la facoltà di liquidare anche la quota a carico dell'Amministrazione Contraente sottraendola dall'indennizzo alla stessa spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Amministrazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Amministrazione stessa.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

Trascorsi otto giorni lavorativi dal momento in cui la denuncia è stata spedita all'Assicuratore, l'Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo, tenendo a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione.

L'Assicuratore si obbliga a liquidare i danni entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla denuncia del sinistro qualora le parti non abbiano richiesto la perizia contrattuale come sopra descritta. Nel caso fosse attivata invece questa ultima procedura, l'Assicuratore si impegna a liquidare il danno entro 30 (trenta) giorni dal deposito della perizia così come definita dai periti nominati.

**C 4 - Reportistica dei sinistri**

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore ne darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata entro 10 giorni dalla definizione. L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e del presente Allegato II.2, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell'Amministrazione \_\_\_\_\_

Data di accadimento dell'evento \_\_\_\_\_ Data di denuncia \_\_\_\_\_

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_

Numero di polizza/copertura \_\_\_\_\_

Tipo e Targa del veicolo \_\_\_\_\_

Proprietario \_\_\_\_\_

Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi:  SI  NO

**Stato del sinistro:**

sinistro agli atti, senza seguito.

sinistro liquidato in data \_\_\_\_\_ liquidazione pari a € \_\_\_\_\_

\* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € \_\_\_\_\_



## ALLEGATO II.3 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

226



**IL PRESENTE ALLEGATO È FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:**

- SEZIONE A - PREMESSA**
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI**
- SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI**

**SEZIONE A - PREMESSA**

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - *Oggetto dell'assicurazione* che segue.

Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

L'assicurazione è attivabile con formula tariffaria nei limiti delle somme assicurate come di seguito indicate. L'importo del premio sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

- a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio

	<b>SOMME ASSICURATE</b>
Morte	<b>Somma assicurata: € 250.000,00</b>
Invalità permanente	<b>Somma assicurata: € 250.000,00</b>

- b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

	<b>SOMME ASSICURATE</b>
Morte	<b>Somma assicurata: € 250.000,00</b>
Invalità permanente	<b>Somma assicurata: € 250.000,00</b>



Per gli infortuni di cui alla precedente lettera a) si precisa che per adempimenti di servizio deve intendersi anche quando il dipendente effettua esercitazioni di scuola guida inerente motoveicoli così come definiti dall'articolo 53 del codice della strada comma 1) lettera a) e autoveicoli così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada comma 1) lettera a), nel rispetto in ogni caso delle norme previste dal codice della strada.

#### **A 1 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'**

L'Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.


Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri o altri documenti equipollenti sui quali l'Amministrazione Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Amministrazione costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.



926



**SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI**

**Definizioni**

Nel presente documento deve intendersi:

<b>per Infortunio</b>	L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
<b>per Beneficiario</b>	L'assicurato e/o suoi eredi legittimi o testamentari.
<b>Per Dipendente/i</b>	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere tutte le persone comandate in missione.
<b>Per familiari</b>	Si intendono coloro che oltre ad essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitino con il dipendente civile o militare dell'Amministrazione e tale status risulti dallo stato di famiglia.
<b>Per conviventi</b>	Si intendono i soggetti che seppur non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitino stabilmente con il dipendente civile o militare dell'Amministrazione e che pertanto tale status risulti dallo stato di famiglia.

**B 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

- a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio;
- b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall'altra; sarà facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando la scelta effettuata nell'Ordine che invieranno all'Assicuratore.



Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni dettagliate nel presente documento.

La garanzia è operante ancorché:

- a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione civile siano guidati da personale militare o appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto;
- b) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti affidati all'Amministrazione in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge.
- c) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell'Amministrazione delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.

L'Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.

Resta comunque inteso che la garanzia deve intendersi operante: i) anche se il mezzo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la stessa sia rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo; ii) in ferimento agli infortuni di cui alla lettera a) della sezione A – Premessa nei confronti degli allievi durante la scuola guida inerente motoveicoli così come definiti dall'articolo 53 del codice della strada comma 1) lettera a) e autoveicoli così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada comma 1) lettera a), nel rispetto in ogni caso delle norme previste dal codice della strada.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofici provocati da forze della natura;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non sia stato comandato in servizio per reprimere tali eventi e non vi abbia preso parte attiva;



- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi od operazioni intorno ad essi;
- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo.

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

## **B 2 – Esclusioni**

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

- rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

### **La garanzia inoltre non opera:**

- per il caso di inabilità temporanea;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo quanto previsto al paragrafo B 1 – *Oggetto dell'assicurazione*.

## **B 3 – Somme assicurate**

La garanzia è prestata per ciascun Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate in premessa.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di € 5.200.000,00 (euro cinquemilioniduecentomila/00).

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

## **B 4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio**





Il premio è espresso in:

- € per ogni veicolo per le garanzie di cui al paragrafo B 1- *Oggetto dell'assicurazione lettera a).*

Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante.

Il numero dei veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all'Assicuratore e sottoposti alla copertura assicurativa RCA. Per le sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti si farà riferimento e viene considerato valido, anche per questa garanzia, quanto previsto al paragrafo A2- *Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti* dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II.

Si precisa che:

- entro 15 giorni antecedenti la decorrenza di ciascun anno assicurativo le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati;
  - entro 45 giorni dall'inizio di ciascun anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro l'ultimo mese dell'anno assicurativo precedente.
- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui al paragrafo B 1 - *Oggetto dell'assicurazione lettera b).*
- Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza di ciascun anno assicurativo le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico PARTE II.

#### **B 5 - Estensione dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio**

L'assicurazione del personale autista, di cui al paragrafo B1 - *Oggetto dell'assicurazione* del presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del "noleggio senza autista" (Art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, sue modifiche, integrazioni ed interpretazioni), alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.





Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno preventivamente comunicare all'Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l'impresa di autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente o definitivamente.

#### **B 6 – Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, l'Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi di legge.

#### **B 7 - Invalidità permanente**

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

ARTO SUPERIORE	70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO	60%
UN POLLICE	18%
UN INDICE	14%
UN MEDIO	8%
UN ANULARE	8%
UN MIGNOLO	12%
UNA FALANGE DEL POLLICE	9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 del dito
UN PIEDE	40%
AMBEDUE I PIEDI	100%
UN ALLUCE	5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE	3%
UNA FALANGE DELL'ALLUCE	2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE	1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%

Classificazione Consip Public

Pag. 8 di 13

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi – ID 2399

Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II



UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO	50%
UN OCCHIO	25%
AMBEDUE GLI OCCHI	100%
UN RENE	20%
LA MILZA	10%
SORDITA' COMPLETA AD UN ORECCHIO	10%
SORDITA' COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI	40%
PERDITA TOTALE DELLA VOCE	30%
STENOSI NASALE BILATERALE	15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI	10%
VERTEBRE DORSALI	7%
DODICESIMA DORSALE	12%
CINQUE LOMBARI	12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.



Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale*.

Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno queste ultime, con rinuncia da parte dell'Assicuratore all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

#### **B 8 - Cumulo di indennità**

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento**

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.

#### **B 10 - Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.





### **B 11 - Assicurazione complementare rispetto a quelle previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro**

La garanzia deve intendersi prestata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge inerenti normative sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e non esime quindi l'Amministrazione dagli adempimenti previsti dalla legge a tale riguardo.

### **B 12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni"**

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro il 31/3 dell'anno successivo:

- per il primo anno, l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):
  - Amministrazione o Ente ordinante;
  - n° progressivo ordine;
  - data ordine;
  - provincia;
  - n. di polizza/copertura assegnato;
  - numero di veicoli assicurati/numero di Km richiesti;
- per il secondo anno, per ogni Amministrazione, l'aggiornamento:
  - n. di polizza/copertura assegnato;
  - n. di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti per il nuovo anno e ove già disponibili i consuntivati per l'anno precedente.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).



23h



**SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI**

**C 1 - Modalità per la denuncia dell'infornio**

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, tramite posta elettronica certificata (pec) e/o lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro. Quando l'infornio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data tempestiva comunicazione all'Assicuratore tramite posta elettronica certificata (pec) e/o lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

**C 2 - Gestione dei sinistri**

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell'Assicuratore e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

**C 3 - Liquidazione del danno**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari. In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

**C 4 - Controversie e collegio arbitrale**

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infornio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.



Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

#### C 5 - Rinuncia rivalsa

L'Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad esso spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

#### C 6 – Reportistica dei sinistri

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore ne darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata entro 10 giorni dalla definizione.

Dati sui sinistri che l'Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e del presente Allegato II.3:

Dati dell'Amministrazione _____	
Data di accadimento dell'evento _____	Data di denuncia _____
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____	
Nominativo dell'infortunato _____	
Garanzia interessata:	<input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Invalidità permanente
Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Stato del sinistro:</b>	
<input type="checkbox"/>	sinistro agli atti, senza seguito.
<input type="checkbox"/>	sinistro liquidato in data _____ liquidazione pari a € _____
<input type="checkbox"/>	* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € _____



consip

ALLEGATO C

ELENCO UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI



Codice ufficio	Descrizione	Area	Descrizione	Responsabile	responsabile email	indirizzo ufficio	Cap	Comune	Provincia	ufficio_tel	ufficio_fax
R1F	SGS Motor Liguria	AREA01	Motor Area 1	Martino Arturo	arturo.martino@generali.com	VIA FIESCHI 9	16122	GENOVA	GE	800880880	010594645
R1G	SGS Motor Liguria (La Spezia)	AREA01	Motor Area 1	Martino Arturo	arturo.martino@generali.com	VIALE SAN BARTOLOMEO 169	19126	LA SPEZIA	SP	800880880	
R2E	SGS Motor Lombardia (BS)	AREA01	Motor Area 1	Saluti Emiliano	emiliano.saluti@generali.com	V. CRETA 15	25124	BRESCIA	BS	800880880	0302452591
R2F	SGS Motor Lombardia (BG)	AREA01	Motor Area 1	Saluti Emiliano	emiliano.saluti@generali.com	V. CAMOZZI 119	24121	BERGAMO	BG	800880880	0353882336
R3A	SGS Motor Veneto	AREA01	Motor Area 1	Sovran Fabrizio	fabrizio.sovran@generali.com	V. S. TERESA 49/51	37135	VERONA	VR	800880880	045501231
R3D	SGS Motor Trentino Alto-Adige (TN)	AREA01	Motor Area 1	Minotti Paolo	paolo.minotti@generali.com	P.ZA EZIO MOSNA 16	38100	TRENTO	TN	800880880	0461231551
R3E	SGS Motor Trentino Alto-Adige (BZ)	AREA01	Motor Area 1	Minotti Paolo	paolo.minotti@generali.com	Largo Kolping, 2	39100	BOLZANO * BOZEN	BZ	800880880	0413362504
R6H	SGS Motor Sardegna (CA)	AREA01	Motor Area 1	Labagnara Lisa	lisa.labagnara@generali.com	V. CAVALCANTI 28	09128	CAGLIARI	CA	800880880	0704521110
R6I	SGS Motor Sardegna (SS)	AREA01	Motor Area 1	Labagnara Lisa	lisa.labagnara@generali.com	PIAZZA MAZZOTTI 11/C	07100	SASSARI	SS	800880880	079239450
R4C	SGS Motor Romagna (RN)	AREA02	Motor Area 2	Ferraguzzi Marco	marco.ferraguzzi@generali.com	VIA MACANNO 38/D G	47900	RIMINI	RN	800880880	0413362240
R4G	SGS Motor Marche 1 (AN)	AREA02	Motor Area 2	Petruzzelli Silvia	silvia.petruzzelli@generali.com	P. ROMA 17	60121	ANCONA	AN	800880880	0413362434
R4H	SGS Motor Marche 1 (MC)	AREA02	Motor Area 2	Petruzzelli Silvia	silvia.petruzzelli@generali.com	VIA CARDUCCI 67	62100	MACERATA	MC	800880880	0413362434
R4I	SGS Motor Marche 2 e Abruzzo (CH)	AREA02	Motor Area 2	Brachetti Fabrizio	fabrizio.brachetti@generali.com	VIA GORIZIA 52	66100	CHIETI	CH	800880880	0413362846
R4L	SGS Motor Marche 2 e Abruzzo (AP)	AREA02	Motor Area 2	Brachetti Fabrizio	fabrizio.brachetti@generali.com	V. CECI 7	63100	ASCOLI PICENO	AP	800880880	0413362846
R5E	SGS Motor Toscana (AR)	AREA02	Motor Area 2	Pafundi Amedeo	amedeo.pafundi@generali.com	VIA XXV APRILE 6/A	52100	AREZZO	AR	800880880	057528412
R5F	SGS Motor Toscana (SI)	AREA02	Motor Area 2	Pafundi Amedeo	amedeo.pafundi@generali.com	V. PANNILUNGHI 14	53100	SIENA	SI	800880880	0577280444
R5G	SGS Motor Umbria	AREA02	Motor Area 2	Pafundi Amedeo	amedeo.pafundi@generali.com	V. MARTIRI DEI LAGER 110	06128	PERUGIA	PG	800880880	0755005692
R6B	SGS Motor Lazio 2 (VT)	AREA02	Motor Area 2	Bianchi Elena	elena.bianchi@generali.com	VIA M. ROMITI 80	01100	VITERBO	VT	800880880	0761305333
R6C	SGS Motor Lazio 1	AREA02	Motor Area 2	Bianchi Elena	elena.bianchi@generali.com	VIA LEONIDA BISSOLATI 23	00187	ROMA	RM	800880880	068606226



Codice ufficio	Descrizione	Area	Descrizione	Responsabile	responsabile_email	Indirizzo ufficio	Cap	Comune	Provincia	ufficio_tel	ufficio_fax
R6D	SGS Motor Lazio 2 (Roma)	AREA02	Motor Area 2	Bianchi Elena	elena.bianchi@generali.com	VIA LEONIDA BISSOLATI 23	00187	ROMA	RM	800880880	0659626422
R7A	SGS Motor Campania 1	AREA03	Motor Area 3	Papale Pietro	pietro.papale@generali.com	CENTRO DIR.LE VIA G. PORZIO 4 IS B2	80143	NAPOLI	NA	800880880	0815522995
R7B	SGS Motor Campania 3	AREA03	Motor Area 3	Bovenzi Piergiorgio	piergiorgio.bovenzi@generali.com	CENTRO DIR.LE VIA G. PORZIO 4 IS B2	80143	NAPOLI	NA	800880880	0817850375
R7C	SGS Motor Campania 2	AREA03	Motor Area 3	Esposito Rossella	rossella.esposito@generali.com	CENTRO DIR.LE VIA G. PORZIO 4 IS B2	80143	NAPOLI	NA	800880880	0815522995
R7E	SGS Motor Campania 4	AREA03	Motor Area 3	Cioffi Antonio	antonio.cioffi@generali.com	CORSO VITTORIO EMANUELE 36	83100	AVELLINO	AV	800880880	0825792383
R7H	SGS Fuorizona	AREA03	Motor Area 3	Cioffi Antonio	antonio.cioffi@generali.com	CORSO VITTORIO EMANUELE 36	83100	AVELLINO	AV		
R7F	SGS Motor Puglia 1 Bari	AREA04	Motor Area 4	Calabro Alessandro	alessandro.calabro@generali.com	V.LE BORSELLINO P. E FALCONE G. 2	70125	BARI	BA	800880880	0413362832
R7G	SGS Motor Puglia 2	AREA04	Motor Area 4	Visaggi Francesco	francesco.visaggi@generali.com	VIALE ALDO MORO 34	73100	LECCE	LE	800880880	0832241097
R8A	SGS Motor Calabria e Basilicata (CZ)	AREA04	Motor Area 4	Foglia Luigi	luigi.foglia@generali.com	P. BASILICA IMMACOLATA 8	88100	CATANZARO	CZ	800880880	0413363664
R8B	SGS Motor Calabria e Basilicata (RC)	AREA04	Motor Area 4	Foglia Luigi	luigi.foglia@generali.com	V. GIUDECCA 38	89125	REGGIO CALABRIA	RC	800880880	0413363664
R8C	SGS Motor Sicilia 1	AREA04	Motor Area 4	Rizzo Giuseppe	Giuseppe.Rizzo2@Generali.com	PIAZZALE UNGHERIA 73	90141	PALERMO	PA	800880880	091320856
R8D	SGS Motor Sicilia 2 (CT)	AREA04	Motor Area 4	Battini Roberto	roberto.battini@generali.com	CORSO SICILIA 56	95131	CATANIA	CT	800880880	095315370
R8E	SGS Motor Sicilia 2 (AG)	AREA04	Motor Area 4	Battini Roberto	roberto.battini@generali.com	VIA SAN VITO 2	92100	AGRIGENTO	AG	800880880	092220017
M1E	SGS Flotte 1	AREA52	<u>Motor Area 52</u>	Domenico Rondello	domenico.rondello@generali.com	VIA BISSOLATI 32	00187	ROMA	RM	800880880	0413363771
M1F	SGS FLOTTE 2	AREA 52	<u>Motor Area 52</u>	Elena Ranieri	elena.ranieri@generali.com	Via Mazzini 53	10123	TORINO	TO	800880880	0413363506